

Roma
8 agosto 2012
Prot. UCR/001915

Agli Associati

Loro Sedi

Accordo ABI-ANCE per la definizione di un *Addendum* al “Plafond Crediti PA”

Lo scorso 3 agosto l'ABI e l'ANCE hanno sottoscritto un *addendum* al “Plafond Crediti PA” del 22 maggio 2012 finalizzato ad includere nell'ambito di applicazione di quest'ultima iniziativa anche i crediti derivanti da contratti di lavori pubblici, certificati ai sensi dell'art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010, che potranno così essere oggetto di anticipazione al pari di quanto previsto per i crediti certificati ai sensi del DL n. 185/08 (cfr. allegato).

La definizione di tale *addendum*, funzionale a dare maggiore considerazione, nell'ambito del “Plafond Crediti PA”, alle specificità dei crediti derivanti da contratti di lavori pubblici, è stata possibile anche grazie alle ultime modifiche apportate all'art. 9 del decreto-legge n. 185/08 che hanno equiparato, sotto alcuni specifici profili, le due tipologie di certificazione.

In particolare, l'accordo raggiunto sancisce una sostanziale equiparazione – ai fini della realizzazione delle operazioni di anticipazione previste dal “Plafond Crediti PA” – tra la certificazione di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185/2008 e la certificazione prevista dall'art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010 per i crediti derivanti da contratti di lavori pubblici così come definiti dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006).

Tale equiparazione è tuttavia condizionata al fatto che l'impresa richiedente integri la certificazione presentata con alcuni specifici documenti finalizzati a minimizzare il rischio che il valore dei pagamenti effettuati dalla PA possa risultare inferiore al valore del credito certificato, oggetto di anticipazione bancaria.

I documenti in questione riguardano: i) l'Estratto Conto Elenco Documenti di Equitalia, relativo alla presenza di inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento; ii) fatture quietanzate per eventuali subappalti, relative al precedente pagamento riscosso dal soggetto beneficiario e; iii) in caso di anticipazione con cessione del credito, la dichiarazione di accettazione da parte dell'amministrazione debitrice.

È inoltre necessario che sull'operazione di anticipazione dei crediti certificati ai sensi dell'art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010 possa essere acquisita dalla banca una copertura del Fondo di Garanzia delle PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito, Fondo).

Tale garanzia - fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 6 Luglio 2012, n. 95 (cd. decreto sulla *spending review*) – potrà essere rilasciata dal Fondo secondo le modalità ordinarie, attualmente vigenti¹. Successivamente, anche sulle anticipazioni di tali crediti potrà essere acquisita la garanzia del Fondo secondo le modalità “speciali” (ovvero nella percentuale massima del 70% e a condizioni economiche particolari) inizialmente previste solo per i crediti certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185/2008. Il tutto ovviamente subordinato alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo dell'art. 39 del DL n. 201/2011 che rende appunto operativa tale modalità “speciale” di rilascio della garanzia del Fondo sulle anticipazioni bancarie di crediti certificati.

In presenza di tutte le condizioni sopra descritte (ovvero esistenza della certificazione integrata dalla documentazione prevista e disponibilità del Fondo al rilascio della garanzia), considerato che la certificazione dei crediti derivanti da contratti di lavori pubblici non specifica con esattezza quando l'amministrazione debitrice effettuerà il pagamento, vale quanto previsto dal punto 12 del “Plafond Crediti PA” in relazione alle anticipazioni di crediti la cui certificazione non indica una data di pagamento.

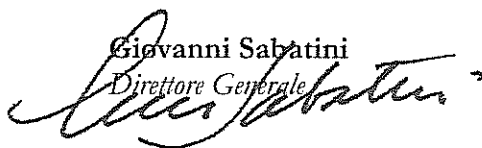
In linea generale, viene dunque previsto che:

- i. le operazioni di anticipazione dei crediti certificati ai sensi dell'art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010 possano essere realizzate, per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che l'impresa sia “in bonis” e non abbia ritardi di pagamento, e che il Fondo rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori 6 mesi - anche più volte, a semplice richiesta della banca - qualora il pagamento del credito non avvenga nel frattempo;

¹ Ovvero secondo le modalità già oggi in vigore per acquisire la garanzia del Fondo su anticipazioni bancarie, a prescindere dalla presenza o meno di certificazione del credito o dalla natura di quest'ultima.

- ii. le banche valutino autonomamente se applicare anche a queste operazioni (eventualmente in ragione dell'elevato *standing* creditizio dell'impresa) la previsione di cui al punto 7 dell'accordo che riguarda l'impegno a non computare, ai fini del raggiungimento del limite di fido complessivamente concesso all'impresa, la quota delle anticipazioni che risulta coperta dal Fondo o da altro garante equivalente.

Cordiali saluti.

Giovanni Sabatini
Direttore Generale


ALLEGATO

Addendum al Protocollo relativo allo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A.

PREMESSO CHE:

- Il 22 maggio 2012 è stato sottoscritto, dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale, un accordo per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A. (di seguito **Accordo**);
- Che il suddetto **Accordo** si inserisce nelle attività previste dalle "Nuove misure per il credito alle PMI", accordo sottoscritto il 28 febbraio 2012 con l'obiettivo di assicurare adeguate risorse finanziarie nei confronti della Piccole e Medie Imprese italiane;
- Che il citato accordo del 22 maggio 2012 non identifica nel dettaglio le caratteristiche proprie dei contratti pubblici di lavori, che prevedono certificazioni assimilabili alle procedure di verifica previste dal citato DL 185/2008

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Ai fini della realizzazione delle operazioni di anticipazione previste dall'accordo di cui al primo punto delle Premesse, la certificazione di cui all'art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010 dei crediti derivanti da contratti di lavori pubblici, di cui al D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si considera assimilabile alla certificazione di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185/2008, purché integrata, da parte del soggetto beneficiario richiedente tali operazioni, dalla seguente documentazione:
 - a) Estratto Conto Elenco Documenti di Equitalia S.p.a., relativo alla presenza di inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
 - b) Fatture quietanzate per eventuali subappalti, relative al precedente pagamento riscosso dal soggetto beneficiario;
 - c) In caso di anticipazione con cessione del credito, dichiarazione di accettazione da parte dell'amministrazione debitrice.

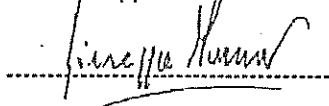
2. È inoltre condizione necessaria, ai fini della realizzazione dell'operazione di anticipazione, per un ammontare almeno pari al 70% del credito certificato ai sensi dell'art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010, al netto di eventuali debiti verso la PA, che il Fondo di Garanzia per le PMI rilasci la propria copertura (garanzia diretta o controgaranzia) secondo quanto previsto al punto 4 dell'accordo.
3. In presenza delle condizioni di cui ai punti precedenti, valgono le previsioni di cui al punto 12 dell'accordo relative allo smobilizzo dei crediti la cui certificazione non indica una specifica data di pagamento.

Roma, 3 agosto 2012

Associazione Bancaria Italiana

Il Presidente

Giuseppe Muscati



ANCE

Il Presidente

Paolo Buzzetti

